



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Il codice degli appalti e l'equo compenso alla luce del “*correttivo*”

Giovedì 6 marzo 2025
Sede Ordine Ingegneri BAT
Corso Regina Elena 14 - Trani (BT)

PARTE PRIMA



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI




Relatore

Ing. Domenico Condelli

Consigliere del CNI e della Fondazione

Delegato SIA ed Osservatorio Bandi





CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici

PERCORSO DI APPROVAZIONE

Legge 21 giugno 2022, n. 78: Delega al Governo in materia di contratti pubblici.

30 giugno 2022: Il Presidente CdM affida al Consiglio di Stato.

4 luglio 2022: Il Presidente Frattini istituisce Commissione Speciale.

20 ottobre 2022: Prima bozza al Governo.

14 novembre 2022: Reiterazione incarico.

7 dicembre 2022: Schema definitivo al Governo.

16 dicembre 2022: Approvazione in via preliminare del Governo.

5 gennaio 2023: Trasmissione alla Camera dei Deputati.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici

PERCORSO DI APPROVAZIONE

30 Gennaio 2023 – Audizione Camera dei Deputati

31 Gennaio 2023 – Audizione Senato della Repubblica

APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 28 MARZO 2023



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



CONSIGLIO DEI MINISTRI N.10

NUOVO **CODICE DEGLI APPALTI**

PRINCIPI CARDINE

- ✓ Principio del **risultato**: massima tempestività e miglior rapporto tra qualità e prezzo
- ✓ **Legalità, trasparenza e concorrenza**
- ✓ Principio della **fiducia**: nella pubblica amministrazione e negli operatori economici



CONSIGLIO DEI MINISTRI N.10

NUOVO **CODICE DEGLI APPALTI**

DIGITALIZZAZIONE

Sarà il "motore" per modernizzare tutto il sistema dei contratti pubblici

- ✓ **Banca dati** nazionale dei contratti pubblici
- ✓ **Fascicolo virtuale** dell'operatore economico
- ✓ **Piattaforme** di approvvigionamento digitale
- ✓ **Procedure automatizzate** del ciclo di vita dei contratti pubblici
- ✓ Digitalizzazione integrale per l'**accesso civico**
- ✓ Diritto per tutti i cittadini di richiedere la **documentazione di gara**





CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



CONSIGLIO DEI MINISTRI N.10

NUOVO **CODICE DEGLI APPALTI**

PROGRAMMAZIONE DI INFRASTRUTTURE PRIORITARIE

- ✓ Inserimento dell'elenco delle **opere prioritarie nel DEF**
- ✓ **Riduzione dei termini** per la progettazione
- ✓ Istituzione di un **comitato speciale** del Consiglio superiore dei lavori pubblici
- ✓ Superamento con dpcm del dissenso della **conferenza di servizi**
- ✓ Valutazione in parallelo dell'**interesse archeologico**



CONSIGLIO DEI MINISTRI N.10

NUOVO **CODICE DEGLI APPALTI**

APPALTO INTEGRATO

- ✓ Un **unico appalto** per progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori

SEMPLIFICAZIONI STABILI

- ✓ Le soglie previste per l'**affidamento diretto** e le procedure negoziate durante l'emergenza Covid diventano definitive





CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



CONSIGLIO DEI MINISTRI N.10

NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

ESECUZIONE

- ✓ **Sostituzione della cauzione/fideiussoria** con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento
- ✓ Nelle **procedure d'insolvenza o d'impedimento** l'aggiudicazione non decade automaticamente ma può proseguire con il curatore



CONSIGLIO DEI MINISTRI N.10

NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

CONCESSIONI

- ✓ **Obbligo di appaltare a terzi** tra il 50 e il 60% di lavori, servizi e forniture per i concessionari scelti senza gara, esclusi i settori speciali (**ferrovie, aeroporti, gas, luce**)

REVISIONE DEI PREZZI

- ✓ **Obbligo di revisione dei prezzi** per i maggiori costi sostenuti dalle imprese





Nuovo Codice dei Contratti Pubblici



Circ. CNI n. 8/XX Sess./2023

Ai Presidenti dei Consigli degli
Ordini degli Ingegneri

Ai Presidenti delle
Consulte/Federazioni Regionali
degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici - Atto
Governativo n. 19 sottoposto a Parere parlamentare - Memoria emendamenti
Rete Professioni Tecniche - Nota di trasmissione Gruppo di Lavoro RPT
"Lavori Pubblici" - informativa


- la possibilità di affidamento della prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito in casi "eccezionali", senza che gli stessi siano compiutamente definiti. Peraltro, resta ancora possibile la prestazione professionale gratuita sotto forma di "donazione";
- il ricorso all'appalto integrato, di fatto generalizzato, previa presentazione di progetto esecutivo in sede di gara, che fa venir meno la centralità del progetto nei processi di trasformazione del territorio, accresce enormemente i costi di gara degli operatori economici, oltreché porsi in contrasto con il principio enunciato all'art. 1, comma 2, lett. ee), della legge 21 giugno 2022 n.78;
- il mancato richiamo ad una specifica norma di legge per il calcolo dell'importo a base di gara negli affidamenti dei Servizi di architettura ed ingegneria ed altri servizi tecnici, all'obbligo di utilizzo della stessa e alla necessità che sia aggiornata in relazione alle modifiche introdotte dal nuovo Codice, in particolare ai livelli ed ai contenuti della progettazione.
- la richiesta dei requisiti di partecipazione esorbitanti in violazione il principio di apertura del mercato (fatturato anno precedente in luogo dei migliori tre degli ultimi cinque anni e servizi tecnici il cui periodo di riferimento scende da 10 anni a 3 anni);
- in merito ai concorsi, si ritiene che la previsione del concorso in unica fase, anziché in due, violi il principio di proporzionalità sancito a livello europeo: la richiesta che tutti i partecipanti forniscano gratuitamente un progetto di fattibilità tecnica ed economica, comporta, infatti, un lavoro ingente già in fase di partecipazione, con un conseguente elevato e non giustificato costo complessivo a carico dei professionisti;
- il mancato divieto di subappalto degli affidamenti inerenti i Servizi di Architettura ed Ingegneria ed altri Servizi tecnici;
- l'eccessivo, quasi esclusivo, ricorso dell'affidamento della progettazione, della direzione lavori e del collaudo, all'interno degli Uffici tecnici delle Stazioni appaltanti, mediante la reintroduzione di tutte le attività professionali nell'incentivo e la previsione della priorità dell'affidamento interno della direzione dei lavori e del collaudo, in contrasto con le conclamate carenze di organico delle Stazioni appaltanti.

GRUPPO DI LAVORO CONSIGLIO DI STATO

BOARD CDS: Presidente F. Frattini, Presidente aggiunto CDS e tre vice.

COMMISSIONE SPECIALE: componenti:

- Board CdS, 4 membri;
- Presidenti di Sezione CdS, 8 membri;
- Consiglieri di Stato, 32 membri;
- Consiglieri TAR, 10 membri;
- Avvocati dello Stato, 2 membri;
- Consiglieri Corte di Cassazione, 2 membri;
- Consiglieri Corte dei Conti, 1 membro;
- Professori e Avvocati, 12 membri;
- Esperti tecnici, 6 membri.



■ magistrati ■ prof. Giurisprudenza ■ avvocati ■ esperti tecnici

GRUPPO DI LAVORO CONSIGLIO DI STATO

ESPERTI TECNICI COMMISSIONE SPECIALE:

- Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Firenze;
- Professore ordinario di Analisi economica dei contratti pubblici, Università Bocconi di Milano;
- **Consulente Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Presidenza del Consiglio dei Ministri;**
- Capo del Dipartimento Immobili e Appalti Banca d'Italia;
- Ingegnere, Dirigente Generale MIT, Presidente del Consiglio Superiore dei LLPP;
- Ingegnere, Titolare di società di ingegneria Srl con sede a Napoli.

TESTO DEL 7 DICEMBRE 2022

Articolo 44.

Appalto integrato.

1. Negli appalti di lavori **complessi**, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere **con importo inferiore a €...,00** e, indipendentemente dal loro importo, di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. La stazione appaltante o l'ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.
3. Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.
4. L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta ha ad oggetto **sia il progetto esecutivo** che il prezzo, e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
5. L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell'articolo 42.

TESTO DEL 5 GENNAIO 2023

Articolo 44.

Appalto integrato.

1. Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.
2. La stazione appaltante o l'ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.
3. Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.
4. L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta ha ad oggetto sia il progetto esecutivo che il prezzo, e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
5. L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell'articolo 42.
6. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.

PARERE CONFERENZA UNIFICATA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha manifestato la disponibilità a valutare l'accogliabilità delle proposte emendative avanzate dalle Regioni e Province autonome, dall'ANCI e dall'UPI, impegnandosi, al contempo, a verificare, con la Commissione europea, il recepimento della richiesta avanzata dall'ANCI in merito alla possibilità di iscrivere i Comuni capoluogo nell'elenco delle centrali di committenza qualificate;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 21 giugno 2022, n. 78, sullo schema di decreto legislativo recante "Codice dei contratti pubblici", nei termini di cui in premessa e di cui allegati documenti, che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Cons. Paola d'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

PARERE CONFERENZA UNIFICATA



23/06/CU06/C4

POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI"

Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 21 giugno 2022, n. 78

Punto 06) O.d.g. Conferenza Unificata

Le Regioni, alla luce del confronto emerso nelle riunioni tecniche in sede di Conferenza Unificata, esprimono parere favorevole con la formulazione di alcuni emendamenti prioritari (*allegato 1*).

Essi riguardano, in particolare, le proposte relative ai seguenti temi: gli investimenti PNRR PNC che devono seguire la normativa attuale tracciata dal DL semplificazione; la nomina del RUP a tempo determinato; la revisione dei prezzi anche per i servizi e le forniture; la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali; i prezzari regionali; l'introduzione del cottimo fiduciario; la qualificazione di diritto delle regioni (salvo diverso avviso della Commissione europea); la qualificazione per i soggetti aggregatori sia per i servizi e le forniture che per lavori; la rimodulazione dei poteri sanzionatori di ANAC in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti che, dalle interlocuzioni, risultano accoglibili.

Inoltre, si chiede di proseguire il confronto sugli ulteriori temi, sempre inseriti tra quelli prioritari, (es. conferenza dei servizi, sub-appalto) sui quali ancora non si è raggiunta una condivisione.

A titolo collaborativo, infine, si inoltrano ulteriori proposte di modifica ed integrazione del testo (*allegato 2*) non ritenute prioritarie.

AUDIZIONE SENATO 31 gennaio 2023

Documento ANCI



2. Osservazioni generali

I **Principali punti di positività** del nuovo Codice riguardano la messa “a regime” di alcune discipline attualmente utilizzate come deroghe al d.lgs 50/16:

- i) procedure semplificate per gli affidamenti sottosoglia già introdotte con il dl 76/2022 e dl 77/2021;
- ii) appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica;
- iii) la riforma del processo amministrativo che mira a non bloccare le opere pubbliche rendendo più difficile l’ottenimento della c.d. sospensiva attraverso l’applicazione del principio del contemperamento degli interessi pubblici;
- iv) la valorizzazione dell’appalto cd congiunto che consente un accordo tra stazioni appaltanti ex articolo 15 della legge 241/1990 per l’affidamento di un lavoro, servizio o acquisto di fornitura
- v) eliminazione di un livello progettuale (non c’è più il progetto definitivo). Su questo tuttavia si auspica un alleggerimento delle previsioni contenute nell’allegato 1.7 in merito al PFTE.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

STRUTTURA DEL CODICE

LIBRO I: Dei principi, della digitalizzazione, della programmazione e della progettazione.

LIBRO II: Dell'appalto.

LIBRO III: Dell'appalto nei settori speciali.

LIBRO IV: Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni.

LIBRO V: Del contenzioso e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
disposizioni finali e transitorie.

ALLEGATI



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

STRUTTURA DEL CODICE

229 Articoli



229 Articoli

36 Allegati

38 Allegati

CODICE AUTOATTUATIVO

La legge delega ed il mandato al Consiglio di Stato



LIBRO I
DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA
PROGRAMMAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE



LIBRO II
DELL'APPALTO



LIBRO III
DELL'APPALTO NEI SETTORI SPECIALI



LIBRO IV
DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI




LIBRO V
DEL CONTENZIOSO E DELL'AUTORITÀ NAZIONALE
ANTICORRUZIONE. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLATO DEL NUOVO CODICE

| LIBRO I | LIBRO II | LIBRO III | LIBRO IV | LIBRO V |
|---|--|--|--|--|
| PRINCIPI, DIGITALIZZ., PROGR. E PROGETT. | APPALTI | APPALTI NEI SETTORI SPECIALI | PPP E CONCESSIONI | CONTENZIOSO, ANAC E DISP.FINALI E TRANS. |
| PARTE I – PRINCIPI Tit. I - Principi generali artt. 1-12 Tit. II -Ambito di applicazione, RUP e fasi dell'affidamento artt. 13-18 | PARTE I – CONTRATTI “SOTTOSOGLIA” artt. 48-55 PARTE II – ISTITUTI E CLAUSOLE COMUNI artt. 56-61 | PARTE I – NORME APPLICABILI E AMBITO SOGGETTIVO artt. 141-152 II – PROC. DI SCELTA DEL CONTRAENTE artt. 153-158 | PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI artt. 174-175 II – CONCESSIONI Tit. I - Ambito d'applicaz. e principi generali 176-181 II - Aggiudicazione 182-187 III - Esecuzione 188-192 IV - <i>Project financing</i> 193-195 | PARTE I - CONTENZIOSO Tit. I - Ricorsi giurisdizionali art. 209 Tit. II - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale artt. 210-220 |
| II – DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI artt. 19-36 | PARTE III – SOGGETTI Tit. I – Staz. appaltanti 62-64 Tit. II – Operatori econ. 65-69 | PARTE III – BANDI, AVVISI E INVITI artt. 159-166 | PARTE III – LOCAZIONE FINANZIARIA art. 196 | PARTE II – GOVERNANCE artt. 221-223 |
| III – PROGRAMMAZIONE artt. 37-40 | IV – PROC. SCELTA DEL CONTRAENTE artt. 70-76 | IV - SELEZIONE PARTEC. E OFFERTE artt. 167-173 | IV – CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ art. 197 | III - DISP. TRANS., COORD. E ABROG. artt. 224-229 |
| IV – PROGETTAZIONE artt. 41-47 | PARTE V – SVOLGIM. DELLE PROCEDURE I - Atti preparatori artt. 77-82 II - Bandi, avvisi, inviti 83-90 III - Doc. offerente e termini per domande e offerte 91-92 IV – Requisiti di partec. 93-106 V – Selezione offerte 107-112 | | V – ALTRE DISPOS. SUL PPP artt. 198-202 | |
| | VI - ESECUZIONE 113-126 VII - NORME PER ALCUNI CONTRATTI artt. 127-140 | | PARTE VI – SERVIZI GLOBALI artt. 203-208 | |

La legge delega ed il mandato al Consiglio di Stato



PERCORSO DI APPROVAZIONE DEL CODICE

31 marzo 2023: Approvazione definitiva previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti.

1 aprile 2023: Entrata in vigore del Codice.

1 luglio 2023: Efficacia del Codice

La legge delega ed il mandato al Consiglio di Stato

Art. 226, comma 2, del D.lgs 36 del 2023

2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai **procedimenti in corso**.

La legge delega ed il mandato al Consiglio di Stato

Art. 225, comma 8, del D.lgs 36 del 2023

In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal **PNRR** [...] si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al **decreto legge n. 77 del 2021** [...]

I

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Oggetto: Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative.

1. Premessa e ambito applicativo



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice
identificativo: 2153
Data ricezione: 19/07/2023

Argomento: **Appalti PNRR e PNC**

Oggetto: **Normativa applicabile agli appalti PNRR e PNC e qualificazione stazione appaltante**

Quesito: In riferimento alle procedure di gara per gli appalti aventi a oggetto interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR o del PNC e alla stipula dei relativi contratti, a seguito dell'efficacia del Dlgs n. 36/2023 e alla perdurante vigenza della normativa specifica di cui al DL n. 77/2021 e DL n. 13/2023, nonché alla luce della Circolare del MIT del 12.07.2023 "Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1 luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative", siamo a porre i seguenti quesiti: 1) Posto che in base alla circolare suddetta sembra di capire che i rinvii del DL n. 77/2021 al Dlgs n. 50/2016 e ai relativi atti attuativi abbiano i loro effetti anche successivamente al 1 luglio 2023 e, al momento, sino al 31 dicembre 2023, per quanto non disciplinato in deroga dal DL n. 77/2021 sopra citato e da questi non espressamente rinviato al Dlgs 50/2016, il Dlgs 36/2023 si applica oppure no? 2) In tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, il ricorso, sino al 31 dicembre 2023, alle modalità derogatorie di acquisizione di forniture servizi e lavori di cui all'art. 1, comma 1, del DL 32/2019 così come modificato dall'art. 52, comma 1, lett. a) numero 1.2 del DL n. 77/2021 per i Comuni non capoluogo di Provincia, ancorché qualificatisi ai sensi del Dlgs 36/2023, è da ritenersi un obbligo o, alla luce della sopra citata circolare esplicativa, una "possibilità"? (Si legge infatti nel corpo della medesima: "In sostanza, dunque, in tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, viene espressamente prorogata fino al 31 dicembre 2023, la possibilità per i Comuni non capoluogo di ricorrere alle modalità (derogatorie) di acquisizione di forniture, servizi e lavori di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2109, n. 32 cit. così come modificato dall'articolo 52, comma 1, lett. a), numero 1.2, del decreto – legge 31 maggio 2021 n. 77").



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Risposta:

Relativamente alla domanda n. 1, sulla base delle indicazioni di cui alla circolare del MIT del 12.07.2023 si ritiene che il nuovo codice non trovi sostanzialmente applicazione, considerato che le semplificazioni in materia di PNRR-PNC di cui al DL n. 77/2021 sono state introdotte “solo al fine di consentire la rapida realizzazione di tali opere”. Relativamente alla domanda n. 2), si rileva che il ricorso alle modalità derogatorie per i Comuni non capoluogo di provincia rappresenta una possibilità. Come indicato espressamente al paragrafo 4 della suddetta circolare, l’invito rivolto alle stazioni appaltanti è, da un lato, quello di non considerare “l’iscrizione con riserva come un’ autorizzazione sine die ma quale provvedimento intrinsecamente provvisorio la cui efficacia viene espressamente perimetrata ex lege, dall’altro a non essere inerti attivandosi fin da ora, anche in relazione agli appalti PNRR e assimilati, per richiedere l’accreditamento al nuovo sistema di qualificazione in virtù dei requisiti disciplinati dall’Allegato II.4 del d.lgs.n.36 del 2023”.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Con il riscontro, l'ufficio di supporto esclude che vi siano norme del nuovo Codice applicabili alla procedura Pnrr/Pnc pur bandite dal 1 luglio 2023. Nel parere si legge che «sulla base delle indicazioni di cui alla circolare del Mit del 12.07.2023 si ritiene che il nuovo codice non trovi sostanzialmente applicazione, considerato che le semplificazioni in materia di Pnrr-Pnc di cui alDL n. 77/2021 sono state introdotte “solo al fine di consentire la rapida realizzazione di tali opere”»

I CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



I CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



Circ. CNI 60/XX Sess. 2023

Ai Presidenti degli Ordini territoriali
degli Ingegneri


Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte
degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

OGGETTO: Iscrizione all'Elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate tenuto dall'ANAC della Fondazione CNI - informativa

La Fondazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, alla luce di quanto disposto dagli articoli 62 e 63 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36¹, nonché dall'Allegato II.4² del Codice dei contratti pubblici, ha concluso nei giorni scorsi la procedura di iscrizione all'Elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate tenuto dall'ANAC.

All'esito della procedura, la Fondazione CNI ha ottenuto dall'ANAC, ai sensi dell'art.63³ del citato D.Lgs. n.36/2023, la qualifica di Stazione appaltante qualificata per l'affidamento di servizi e forniture al livello più alto (SF1), e dunque legittimata ad **affidare servizi e forniture senza limiti di importo**.



Libro I – Parte I
Dei principi
Titolo I
I principi generali
Articoli da 1 a 12

LE MODIFICHE

Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 recante le disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al **Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36**

I principi generali

Art. 1 - Principio del risultato

Art. 2 - Principio della fiducia

Art. 3 - Principio dell'accesso al mercato

Art.4 - Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3

I principi generali

Art. 1 Il principio del risultato

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **perseguono il risultato** dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il **miglior risultato** possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla **massima semplicità** e celerità nella corretta applicazione delle regole del codice e ne assicura la piena verificabilità.

I principi generali

Art. 1 Il principio del risultato

4. Il principio del **risultato** costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:

- a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

I principi generali

Art. 1 Il principio del risultato

La CGUE (Corte di Giustizia UE), sempre attenta agli aspetti sostanziali del singolo caso, non ha mai dato seguito ad approcci meramente formalistici, ispirati al **solo rispetto della legalità** o a una tutela fideistica della concorrenza.

Basti pensare al ripetuto rifiuto di ogni automatismo e alla continua **valorizzazione dei poteri discrezionali** della stazione appaltante, specie in merito all'affidabilità degli operatori economici.

Estratto dalla **Relazione** del



Consiglio di Stato

di accompagnamento
Allo Schema di Codice

I principi generali

Estratto dalla **Relazione** del



Consiglio di Stato

di accompagnamento
Allo Schema di Codice

Art. 1 Il principio del risultato

Il **risultato** si inquadra nel contesto della legalità e della concorrenza: ma tramite la sua codificazione si vuole ribadire che **legalità e concorrenza da sole non bastano**, perché **l'OBIETTIVO** rimane la **realizzazione delle opere pubbliche** e la soddisfazione dell'interesse della **collettività**.

Questa “propensione” verso il risultato è caratteristica di ogni azione amministrativa, perché ogni potere amministrativo presuppone un **interesse pubblico da realizzare**.

I principi generali

Art. 1 Il principio del risultato

La previsione finale del comma 4, alla lettera a) [...] valorizza il raggiungimento del risultato come **elemento da valutare**, in sede di responsabilità (amministrativa e disciplinare) [...]

Lo scopo è quello di contrastare, anche attraverso tale previsione, ogni forma di **burocrazia difensiva**: in quest'ottica si "premia" il **funzionario che raggiunge il risultato** attenuando il peso di eventuali errori potenzialmente forieri di responsabilità.

Estratto dalla **Relazione** del



Consiglio di Stato

di accompagnamento
Allo Schema di Codice

I principi generali

Art. 2 Il principio della fiducia

1. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della **reciproca fiducia** nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi **funzionari** e degli **operatori economici**.

I principi generali

Art. 2 Il principio della fiducia

Si tratta di una segno di svolta rispetto alla logica fondata sulla sfiducia (se non sul “sospetto”) per l’azione dei pubblici funzionari, che si è sviluppata negli ultimi anni, anche attraverso la stratificazione di interventi normativi non sempre coordinati tra loro, e che si è caratterizzata da un lato per una normazione di estremo dettaglio, che mortificava l’esercizio della discrezionalità, dall’altro per il crescente rischio di avvio automatico di procedure di accertamento di responsabilità amministrative, civili, contabili e penali che potevano alla fine rivelarsi prive di effettivo fondamento.

Estratto dalla **Relazione** del



Consiglio di Stato

di accompagnamento
Allo Schema di Codice

I principi generali

Art. 2 Il principio della fiducia

Estratto dalla **Relazione** del



Consiglio di Stato
di accompagnamento
Allo Schema di Codice

Ciò ha generato una forma di “**burocrazia difensiva**”, spesso descritta evocando l’efficace immagine del dipendente che ha “**paura di firmare**” [...]

scaricando sul legislatore o sul giudice la soluzione di problemi che spetterebbe invece alla p.a. affrontare e risolvere (si è parlato efficacemente anche di tendenza ad “**amministrare per legge**” e “**amministrare per sentenza**”).

si è introdotta «una “**rete di protezione**” rispetto all’alto rischio che accompagna il loro operato»

I principi generali

Art. 3 Il principio dell'accesso al mercato

Il principio dell'accesso al mercato rappresenta a sua volta un risultato che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono perseguire attraverso la funzionalizzazione dei principi più generali richiamati.

Estratto dalla **Relazione** del



Consiglio di Stato

di accompagnamento
Allo Schema di Codice




CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Articolo 38
Parte III
Programmazione



Articolo 44
Parte IV
Progettazione

Allegati: I.7 – I.8 – I.13



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Articolo 38. Localizzazione e approvazione del progetto delle opere.

~~3. La stazione appaltante o l'ente concedente convoca, ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell'opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute.~~

3. Nei casi diversi dal comma 2, l'amministrazione procedente, la stazione appaltante o l'ente concedente convoca, ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell'opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. Ai fini di cui al presente articolo, per le opere di competenza statale, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche può agire quale amministrazione procedente, previa stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 con una pubblica amministrazione, quando non è tenuto all'espressione di un parere ai sensi dei commi 4 e 5.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

8. Nel corso della conferenza di servizi sono acquisiti e valutati l'assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico e della VIA valutazione di impatto ambientale, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e di certezza dei tempi di realizzazione, l'esito dell'eventuale dibattito pubblico, nonché, per le opere pubbliche di interesse statale, il parere di cui ai commi 4 e 5. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui al comma 3 e sono corredate, qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, delle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera. Qualora dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico emerga l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente procede ai sensi dell'allegato I.8, tenuto conto del cronoprogramma dell'opera. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, e escluso il ricorso all'inchiesta pubblica o ad altra forma di consultazione del pubblico

ALLEGATO I.8



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

9. La conferenza di servizi si conclude nel termine di sessanta giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all'articolo 14-*quinquies*, comma 1, della legge n. 241 del 1990, una sola volta per non più di dieci giorni. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza di servizi, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima.

10. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 9, approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici. L'intesa tra gli enti interessati, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Essa comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, la valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, i titoli abilitativi necessari, la dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle opere nonché il vincolo preordinato all'esproprio e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato. A tal fine, le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

60+10 GIORNI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

dall'amministrazione precedente

11. Nella procedura di cui al presente articolo, le determinazioni delle amministrazioni diverse dalla stazione appaltante o dall'ente concedente e comunque coinvolte ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990, in qualsiasi caso di dissenso o non completo assenso, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere o degli impianti, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano compatibile l'opera e possibile l'assenso, valutandone altresì i profili finanziari. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, incluse quelle titolari delle competenze in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e del patrimonio culturale.

12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del codice, per i quali non sia ancora intervenuta la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

13. Per gli appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto sono validi i pareri, le autorizzazioni e le intese già acquisite, purché il RUP attesti l'assenza di variazioni nel progetto e nella regolamentazione ambientale, paesaggistica e urbanistica sulla cui base i pareri, le autorizzazioni e le intese erano stati adottati. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai casi di ritiro, revoca o annullamento del precedente appalto per vizi o circostanze inerenti ai pareri, alle autorizzazioni o alle intese.

DINIEGO MOTIVATO

TRANSIZIONE - APPLICABILITA'

VALIDITA' PARERI PREGRESSI



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



Art.38

Il **comma 9** indica il termine **massimo** di conclusione della conferenza di servizi, prorogabile per un termine non superiore a dieci giorni unicamente su istanza (debitamente motivata) delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (paesaggistico, culturale, ambientale, salute, ecc.). Il termine massimo della conferenza, quindi, non può essere superiore a 70 giorni. Si ribadisce, inoltre, in conformità alla disciplina generale, che nel caso in cui le amministrazioni non si siano espresse entro il termine di conclusione della conferenza, come pure nell'ipotesi di assenza delle medesime o di formulazione di un dissenso immotivato o riferito a questioni estranee all'oggetto della conferenza, l'assenso si considera comunque acquisito.



Consiglio di Stato



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

ALLEGATO I.8

Verifica preventiva dell'interesse archeologico

(Articolo 41, comma 4)

Articolo 1

1. La verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall'articolo 41 comma 4, del codice, si svolge secondo la seguente procedura.
2. Ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.
3. Presso il Ministero della cultura è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro della cultura, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, resta valido l'elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione esistente e continuano ad applicarsi i criteri per la sua tenuta adottati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 20 marzo 2009, n. 60.
4. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità ovvero dello stralcio di cui al comma 2, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 7 e seguenti. Il soprintendente comunica l'esito della verifica di assoggettabilità in sede di conferenza di servizi. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine perentorio della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stabilito in sessanta giorni. I termini di cui al primo e secondo periodo possono essere prorogati per non più di quindici giorni in caso di necessità di approfondimenti istruttori o integrazioni documentali.



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

ALLEGATO I.8

Verifica preventiva dell'interesse archeologico

2. Ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del codice **(nella prima fase)**, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, **prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.** Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

ALLEGATO I.8

Verifica preventiva dell'interesse archeologico

4. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, **può richiedere motivatamente, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità ovvero dello stralcio di cui al comma 2, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 7 e seguenti.** Il soprintendente comunica l'esito della verifica di assoggettabilità in sede di conferenza di servizi.

Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete **il termine perentorio della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stabilito in sessanta giorni.** I termini di cui al primo e secondo periodo possono essere prorogati per **non più di quindici giorni** in caso di necessità di approfondimenti istruttori o integrazioni documentali.



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

ALLEGATO I.8

Verifica preventiva dell'interesse archeologico

~~7. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, i cui oneri sono a carico della stazione appaltante, consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità~~ : L'eventuale seconda fase della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, i cui oneri sono a carico della stazione appaltante, e realizzata previa stesura di un progetto per le indagini archeologiche dettagliato, in conformità con quanto previsto dall'articolo 16 dell'Allegato II.18 e consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità:

- a) esecuzione di carotaggi;
- b) prospezioni geofisiche e geochimiche;
- c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori.



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

ALLEGATO I.8

Verifica preventiva dell'interesse archeologico

3 IPOTESI

8. ~~La procedura di cui al comma 7 si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 4 con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente.~~ L'eventuale seconda fase della procedura di cui al comma 7 si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni dall'avvio delle indagini di cui al medesimo comma 7 con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal **soprintendente di settore territorialmente competente**. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:

- a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;
- b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
- c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

ALLEGATO I.8

Verifica preventiva dell'interesse archeologico

9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, **lettera a)**, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui al comma 8, **lettera b)**, la soprintendenza determina le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui al comma 8, **lettera c)**, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero della cultura avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.

3 IPOTESI



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

ALLEGATO I.8

Verifica preventiva dell'interesse archeologico

10. Qualora la verifica preventiva dell'interesse archeologico si protragga oltre l'inizio della procedura di affidamento dei lavori, il capitolato speciale del progetto posto a base dell'affidamento dei lavori deve rigorosamente disciplinare, a tutela dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera, i possibili scenari contrattuali e tecnici che potrebbero derivare in ragione dell'esito della verifica medesima. In ogni caso, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico deve concludersi entro e non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori **e deve includere l'eventuale progetto di scavo o di assistenza archeologica, in conformità con quanto previsto dall'articolo 16 dell'Allegato II.18.**



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

ARTICOLO 41

Livelli e contenuti della progettazione

1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in **due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo**. Essa è volta ad assicurare:

- a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;
- c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;
- d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;
- e) l'efficientamento energetico e la minimizzazione dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili nell'intero ciclo di vita delle opere;
- f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;
- g) **la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43;**
- h) l'accessibilità e l'adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;
- i) **la compatibilità geologica e geomorfologica dell'opera.**

AGGIUNTA DA RPT



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

ARTICOLO 41

Livelli e contenuti della progettazione

2. L'allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessita e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre. ~~In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.7 e abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualita di allegato al codice.~~

ALL. I.7



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

ARTICOLO 41

Livelli e contenuti della progettazione

3. L'allegato I.7 stabilisce altresì le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o dell'ente concedente. L'allegato I.7 indica anche i requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel progetto di fattibilità tecnico-economica. In caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione contiene anche il capitolato informativo **redatto dal coordinatore dei flussi informativi di cui all'articolo 1, comma 3, dell'Allegato I.9.**

ALL. I.7



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

ARTICOLO 41

Livelli e contenuti della progettazione

~~4. La verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi di cui all'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, si svolge con le modalità procedurali di cui all'allegato I.8. Ai fini dell'applicazione dell' articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, per i contratti pubblici di lavori la verifica preventiva dell'interesse archeologico, si svolge con le modalità procedurali di cui all'allegato I.8. In sede di prima applicazione del codice, l' allegato I.8 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~ Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal predetto allegato

ALL. I.8



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

ARTICOLO 41

Livelli e contenuti della progettazione

5. La stazione appaltante o l'ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. **Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omissa il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissa.**

MANUTENZIONE: APPALTO SU P.F.T.E.

Un nuovo **comma 5-bis all'articolo 41 del Codice**, al fine di prevedere una disciplina semplificata (ed alternativa rispetto a quella prevista dal comma 5 del medesimo articolo 41) per alcune tipologie di contratti di lavoro. Ed invero:

- il comma 5 prevede, in via generale, che per tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie la stazione appaltante può accorpate in un unico livello progettuale (il progetto esecutivo) i contenuti progettuali richiesti per i due livelli di progettazione;

- il nuovo comma 5-bis prevede che per le manutenzioni ordinarie e per alcune manutenzioni straordinarie (quelle che non incidono sulle parti strutturali delle opere o degli impianti) può invece essere redatto solo il primo livello progettuale (il PFTE).



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

ARTICOLO 41

Livelli e contenuti della progettazione

5-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all'articolo 6, comma 8-bis dell'allegato I.7. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

ARTICOLO 41

Livelli e contenuti della progettazione

DOCFAP?

6. Il progetto di fattibilità tecnico-economica:

- a) individua, **tra più soluzioni possibili**, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;
- b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
- c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, **tutte le indagini e gli studi necessari** per la definizione degli aspetti di cui al comma;
- d) individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
- e) **consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa;**
- f) **contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;**
- g) **contiene il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.**

g-bis) nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, recepisce i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale e definiti nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della progettazione.

ELABORATO AGGIUNTIVO



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

ARTICOLO 41

Livelli e contenuti della progettazione

8. Il progetto esecutivo, **in coerenza** con il progetto di fattibilità tecnico-economica:

a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;

b) è corredato del piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;

~~c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto;~~

c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un approfondimento del contenuto informativo in coerenza con gli obiettivi del relativo livello di progettazione rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo;

d) di regola, e redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

ARTICOLO 41

Livelli e contenuti della progettazione

8-bis. In caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. E nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

ARTICOLO 41

Livelli e contenuti della progettazione

9. In caso di **affidamento esterno** di entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica. **In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 42, comma 1.**

10. Gli **oneri** della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell'ente concedente e sono inclusi nel quadro economico dell'intervento.

.....

12. La progettazione di **servizi e forniture** è articolata in un **unico livello** ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. L'allegato I.7 definisce i contenuti minimi del progetto



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

ARTICOLO 41

Livelli e contenuti della progettazione

15. Nell'allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici. ~~I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~

+ 15 bis su equo compenso



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

ARTICOLO 42

Verifica della progettazione

1. Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente **verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente**. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.
2. Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, **il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista. L'attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.**



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

ARTICOLO 42

Verifica della progettazione

3. La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

AINOP



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

ARTICOLO 42

Verifica della progettazione

4. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. **Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.**

5. L'allegato **I.7** indica i contenuti e le modalità delle attività di verifica, nonché i soggetti che vi provvedono. Gli oneri conseguenti all'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere.

I.7



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Archivio Informativo Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP)

Con legge n.130 del 16 novembre 2018, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituito l'Archivio Informativo Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP). L'AINOP è strutturato nelle seguenti 9 sezioni:

- 1. Ponti, viadotti e cavalcavia stradali;*
- 2. Ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari;*
- 3. Strade;*
- 4. Ferrovie nazionali e regionali – metropolitane;*
- 5. Aeroporti;*
- 6. Dighe e acquedotti;*
- 7. Gallerie ferroviarie e gallerie stradali;*
- 8. Porti e infrastrutture portuali;*
- 9. Edilizia pubblica.*



AINOP

Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Deposito progetti nell'Archivio Informatico Nazionale Opere Pubbliche (decreto-legge 16 luglio 2020, n.76)

Sulla base delle indicazioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato con legge di conversione 11 settembre 2020 n.120, recante "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", è disponibile in AINOP un'apposita funzionalità dedicata al deposito dei progetti.

Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato la verifica preventiva di cui all'art. 26 del D.lgs 50/2016 accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 17 gennaio 2018 (NTC2018)".


L'esito positivo della verifica **esclude** il cd deposito presso il Genio Civile ed i progetti corredati della verifica sono depositati in modalità telematica presso la banca dati AINOP così pure le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate ed infine la relazione a strutture ultimate (RSU) ed il certificato di Collaudo statico nonché ove applicabile la dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori in sostituzione del certificato di collaudo.



AINOP

Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili


Ruoli coinvolti nel processo di deposito in AINOP





Il processo di deposito in AINOP

Gestione Deposito Progetti



- I. Alla funzionalità di deposito progetti si accede dal tab dedicato «Deposito Progetti»; tale accesso deve essere autorizzato dal Responsabile AINOP in fase di profilazione del ruolo operativo.
- II. L'utente U3 (Operatore AINOP) definisce l'intervento sul quale effettuare il deposito innescando automaticamente l'invio di una mail di notifica all'utente U2 (Responsabile AINOP).
- III. L'utente U2, utilizzando l'apposita console di «Gestione processo di deposito» (disponibile nel Menu Amministrazione), provvede all'abilitazione dei ruoli addetti al deposito. Nello specifico definisce ed assegna a ciascun deposito:
 - Uno o più ruoli U3P autorizzati al deposito della documentazione di progetto nella sezione 1
 - Uno o più ruoli U3C autorizzati al deposito della documentazione di conformità nella sezione 2
 - Un solo ruolo U3D responsabile per la compilazione on line del modulo di dichiarazione di deposito, che dovrà successivamente firmare digitalmente e ricaricare nella sezione 3
- IV. Esiste uno stretto controllo nell'esecuzione del completamento delle sezioni di deposito che dovranno essere esplicitamente «chiuse» dai rispettivi soggetti autorizzati, abilitando così gli step successivi
- V. L'utente U2 può riaprire le sezioni annullandone la chiusura prima della generazione della ricevuta (sezione 4). In tal modo le sezioni potranno essere corrette eliminando o aggiungendo documenti oppure modificando descrizioni precedentemente immesse. Con la generazione della ricevuta si chiude il processo di deposito e non è più possibile effettuare integrazioni o modifiche.
- VI. La firma digitale sulla dichiarazione di deposito viene controllata e dovrà rispettare le seguenti regole:
 - Deve essere di tipo CADES
 - Il firmatario dovrà coincidere con il soggetto abilitato al ruolo U3D
- VII. Le diverse fasi di deposito vengono notificate ai soggetti autorizzati attraverso l'invio di e-mail automatiche

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI Protocollo U-rsp/8634/2023 del 03/07/2023

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

U-DC/23

Circ. CNI n. 64/XX Sess./2023

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle
Federazioni/ Consulte Regionali
degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: **Archivio Informatico Nazionale delle opere pubbliche - AINOP** (art.13 decreto-legge 28/09/2018 n.109) – **art.42, terzo comma, del d.lgs. n.36/2023** (nuovo Codice dei Contratti Pubblici) – **nuove funzionalità legate al deposito dei progetti** - informativa



Articolo 44.

Appalto integrato.

1. Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, **se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori** sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.
2. La stazione appaltante o l'ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.
3. **Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.** La qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.



Articolo 44.

Appalto integrato.

4. L'offerta è valutata con il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta indica distintamente **il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori**.
5. **L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell'articolo 42.**
6. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, **la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta**, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.

APPALTO INTEGRATO

PROPOSTA DI MODIFICA ANNULLATA

Art. 44 Comma 1

Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.

Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.

Con apposite linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono definiti gli indirizzi tecnici per lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base di gara per l'affidamento del contratto di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



ALLEGATO I.7

Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo

(Articoli da 41 a 44)

SEZIONE I

**QUADRO ESIGENZIALE, DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE
PROGETTUALI, DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE**

SEZIONE II

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

SEZIONE III

PROGETTO ESECUTIVO

SEZIONE IV

VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE



**Articolo 1.***Quadro esigenziale.*

1. Il quadro esigenziale tiene conto di quanto previsto negli strumenti di programmazione del committente. Esso, per ciascun intervento da realizzare, in relazione alla tipologia dell'intervento stesso, riporta:

- a) gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, con gli associati indicatori chiave di prestazione;
- b) i fabbisogni, le esigenze qualitative e quantitative del committente, della collettività o della specifica utenza alla quale l'intervento è destinato, che dovranno essere soddisfatti attraverso la realizzazione dell'intervento stesso;

~~2. Il quadro esigenziale e il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 2, possono essere redatti anche con l'ausilio di sistemi informativi geografici (Geographical Information System) e di modelli informativi relativi allo stato di fatto delle aree interessate e delle attività insediabili.~~

2. . Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 2, può essere supportato dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'articolo 43, eventualmente integrati con i sistemi informativi geografici (Geographical Information System - GIS). A questo fine, il documento di fattibilità delle alternative progettuali può essere integrato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana o territoriale comprensivi dei piani di cantiere e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e delle opere immobiliari o infrastrutturali esistenti.

A questo fine, il quadro esigenziale può essere integrato dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale comprensivi dei piani di cantiere e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti.

3. La redazione del quadro esigenziale e di esclusiva competenza del committente.

**Articolo 2.**

Documento di fattibilità delle alternative progettuali.

1. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di seguito «DOCFAP», è redatto nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale ed è prodromico alla redazione del Documento di indirizzo alla progettazione di cui all'articolo 3. Il DOCFAP ~~analogamente al quadro esigenziale, può essere supportato dalla configurazione di modelli informativi bi e tri-dimensionali di carattere urbano~~ può essere supportato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su scala **urbana** o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti che permettano di visualizzare analisi di scenario e di identificare alternative progettuali.
2. Il DOCFAP individua e analizza le possibili soluzioni progettuali che possono riguardare: l'ipotesi di non realizzazione dell'intervento, ove applicabile, le scelte modali e le alternative di tracciato per le infrastrutture lineari (oppure relative alla mobilità e al trasporto); per le opere puntuali, l'alternativa tra la realizzazione di una nuova costruzione o il recupero di un edificio esistente, ovvero il riutilizzo di aree dismesse o urbanizzate o degradate, limitando ulteriore consumo di suolo; sempre per le opere puntuali di nuova costruzione la localizzazione dell'intervento. Il DOCFAP, ove pertinente e richiesto dal committente, può analizzare anche le soluzioni tecniche, economiche e finanziarie, anche in relazione agli aspetti manutentivi dell'opera da realizzare. Il DOCFAP, ove pertinente e richiesto dal committente, prende in considerazione e analizza tutte le opzioni possibili, inclusa, ove applicabile, l'ipotesi di non realizzazione dell'intervento, al fine di consentire un effettivo confronto comparato tra le diverse alternative. Il DOCFAP, inoltre, evidenzia le principali incidenze delle alternative analizzate sul contesto territoriale, ambientale, paesaggistico, culturale e archeologico, nonché, per gli interventi sulle opere esistenti, sulle caratteristiche storiche, architettoniche e tecniche. A tal fine è prevista la possibilità di effettuare indagini preliminari.

**Articolo 2.**

Documento di fattibilità delle alternative progettuali.

- 4) Il DOCFAP, in relazione alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento da realizzare si compone di una **relazione tecnico-illustrativa, così articolata:**
- a) analisi dello stato di fatto dell'area d'intervento o dell'opera, nel caso di interventi su opere esistenti, integrabili da modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti;
 - b) inquadramento territoriale dell'area d'intervento: corografia, stralcio dello strumento urbanistico comunale, verifica della compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici, con la mappa tematica archeologica ove esistente e con i vincoli di settore, ove pertinenti;
 - c) individuazione, tramite elaborati descrittivi, cartografici e grafici, in relazione al tipo e alla dimensione dell'intervento, delle possibili alternative progettuali come definite al comma 2, e relativo confronto sulla base delle caratteristiche funzionali, tecniche, economico, finanziarie, anche in relazione agli aspetti connessi alla manutenibilità. Tali alternative possono essere **illustrate anche mediante modelli informativi sviluppate anche tramite l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43;**
 - d) schemi grafici che descrivano e consentano l'individuazione delle caratteristiche essenziali delle alternative progettuali esaminate. Tali schemi possono essere supportati da simulazioni digitali realizzate tramite dedicati strumenti di schematizzazione parametrica;
 - e) **indicazione dei tempi previsti per l'attuazione delle alternative progettuali esaminate;**
 - f) **stima sommaria dei costi, mediante l'adozione di prezzi parametrici;**
 - g) **confronto comparato delle alternative progettuali, esaminate mediante idoneo strumento a supporto delle decisioni, in relazione al tipo e alla dimensione dell'intervento.**

**Articolo 2.**

Documento di fattibilità delle alternative progettuali.

- 5) In relazione a quanto stabilito all'articolo 37 del codice, la redazione del DOCFAP è sempre necessaria per interventi il cui importo per lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.
- 6) Per interventi di importo dei lavori superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice, è facoltà del committente richiedere la redazione del DOCFAP, che sarà redatto sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile unico del progetto (RUP), tenendo conto del tipo e della dimensione dell'intervento da realizzare.
- 7) Il DOCFAP, sulla base del confronto comparato tra le alternative prese in considerazione, perviene alla individuazione della soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività e per l'ambiente, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire.



Articolo 3.

Documento di indirizzo alla progettazione.

1. Il documento di indirizzo alla progettazione, di seguito «DIP», da redigere in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP, ove redatto, indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell'intervento da realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione. Il DIP è redatto e approvato prima dell'affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia in caso di progettazione interna, che di progettazione esterna alla stazione appaltante; in quest'ultimo caso, il DIP dovrà essere parte della documentazione di gara per l'affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del "capitolato del servizio di progettazione". In caso di progettazione interna alla stazione appaltante il DIP è allegato alla lettera d'incarico. Il DIP riporta almeno le seguenti indicazioni:

~~a) lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale, eventualmente documentabile tramite modelli informativi che ne riflettano la condizione;~~

a) lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale, eventualmente strutturate in modelli informativi o GIS;

b) gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, le funzioni che dovranno essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare e, ove pertinenti, i livelli di servizio da conseguire e i requisiti prestazionali di progetto da raggiungere;

c) i requisiti tecnici che l'intervento deve soddisfare in relazione alla legislazione tecnica vigente e al soddisfacimento delle esigenze di cui alla lettera b);

~~d) i livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento. Tali livelli di progettazione, quando supportati dai metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, possono tenere in considerazione i livelli di fabbisogno informativo disciplinati dalle norme tecniche;~~

d) i livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento. Quando la progettazione è sviluppata tramite l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, i livelli di fabbisogno informativo sono funzionali agli obiettivi del relativo livello di progettazione e agli obiettivi ed usi dei modelli informativi identificati dalla stazione appaltante nel capitolato informativo;

**Articolo 3.**

Documento di indirizzo alla progettazione.

ED ANCORA.....

- e) gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
- f) le eventuali raccomandazioni per la progettazione, anche in relazione alla pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica vigente e alle valutazioni ambientali strategiche (VAS), ove pertinenti, procedure tecniche integrative o specifici standard tecnici che si intendano porre a base della progettazione dell'intervento;
- g) i limiti economici da rispettare e l'eventuale indicazione delle coperture finanziarie dell'opera;
- h) le indicazioni in ordine al sistema di realizzazione dell'intervento;
- i) l'indicazione della procedura di scelta del contraente;
- l) l'indicazione del criterio di aggiudicazione;
- m) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'intervento, e in particolare se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;
- n) le specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per quanto materialmente applicabili; qualora la progettazione sia supportata ~~dalla modellazione informativa tali specifiche, per quanto applicabili, possono essere introdotte all'interno dei modelli informativi~~ dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, quando possibile, i requisiti previsti dai CAM sono integrati nella gestione informativa digitale;
- o) la individuazione, laddove possibile e/o necessario, di lotti funzionali e/o di lotti prestazionali, articolati in strutture analitiche di progetto;

I CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



Articolo 3.

Documento di indirizzo alla progettazione.

ED ANCORA.....

- p) gli indirizzi generali per la progettazione del monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale delle opere, ove ritenuto necessario;
- q) le specifiche tecniche per l'utilizzo di materiali, elementi e componenti ai fini:
 - 1) del perseguimento dei requisiti di resistenza, durabilità, robustezza e resilienza delle opere;
 - 2) della efficienza energetica e della sicurezza e funzionalità degli impianti;
- r) **l'indicazione di massima dei tempi necessari per le varie fasi dell'intervento;**
- s) in caso di affidamenti agli operatori economici di cui all'articolo 66, comma 1, del codice, l'importo di massima stimato da porre a base di gara, calcolato nel rispetto del decreto di cui all'articolo 41, comma 13, del codice, per la prestazione da affidare;
- t) **la possibilità di utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta anche per motivate varianti in corso d'opera;**
- u) nelle ipotesi in cui non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, **la previsione dell'elaborato progettuale della sicurezza contenente l'analisi del contesto ambientale con l'individuazione delle potenziali interferenze, la descrizione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi all'area di cantiere, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, nonché la stima dei costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni;**
- v) per le forniture, i criteri di approvvigionamento di materiali idonei a garantire **il rispetto dei criteri ambientali minimi** e i diritti dei lavoratori, secondo indirizzi finalizzati a promuovere le forniture di materiali certificati da organismi verificatori accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018.

**Articolo 3.**

Documento di indirizzo alla progettazione.

ED ANCORA.....

6. A seguito della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 4, **il DIP è aggiornato in relazione alla definizione delle scelte funzionali e tecnico-costruttive adottate, anche riguardo ai requisiti prestazionali di progetto.** Detto aggiornamento può costituire indirizzo per le successive fasi progettuali e, conseguentemente, **può fornire elementi per la redazione del disciplinare di gara nel caso di procedura di affidamento sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica con l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.**

**Articolo 3.**

Documento di indirizzo alla progettazione.

ED ANCORA.....

6. A seguito della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 4, **il DIP è aggiornato in relazione alla definizione delle scelte funzionali e tecnico-costruttive adottate, anche riguardo ai requisiti prestazionali di progetto.** Detto aggiornamento può costituire indirizzo per le successive fasi progettuali e, conseguentemente, **può fornire elementi per la redazione del disciplinare di gara nel caso di procedura di affidamento sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica con l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.**

**Articolo 4.**

Livelli della progettazione di lavori pubblici.

1. Ai sensi dell'articolo 41 del codice, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo due livelli di successivi approfondimenti tecnici, in:
 - a) **progetto di fattibilità tecnica ed economica;**
 - b) **progetto esecutivo.**
2. I livelli di cui al comma 1 costituiscono una suddivisione di contenuti progettuali che sono sviluppati progressivamente nell'ambito di un **processo unitario senza soluzione di continuità**, al fine di assicurare la coerenza della progettazione ai diversi livelli di elaborazione e la rispondenza al quadro esigenziale e al documento di indirizzo alla progettazione di cui all'articolo 3.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



ALLEGATO I.7

Articolo 4-bis Progettazione di servizi e forniture

1. La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 13 e 14, del codice.

**Articolo 5.***Quadro economico dell'opera o del lavoro.*

1. Il quadro economico dell'opera o del lavoro è predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione di cui fa parte e presenta le necessarie specificazioni e variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'opera o dell'intervento stesso, nonché alle specifiche modalità di affidamento dei lavori ai sensi del codice. Il quadro economico, con riferimento al costo complessivo dell'opera o dell'intervento, è così articolato:

~~a) lavori a corpo, a misura;~~

a) lavori a misura ovvero a corpo nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera o del lavoro, la stazione appaltante, motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il ricorso;

Etc.....

**Articolo 6.**

Progetto di fattibilità tecnico-economica.

1. Il progetto di fattibilità tecnico-economica, di seguito «PFTE», costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che, tra le alternative possibili messe a confronto nel DOCFAP, ove redatto, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività.

~~2. Il PFTE è elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andrà inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica). A questo fine ci si può avvalere, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice, di modelli informativi digitali dello stato dei luoghi, eventualmente configurato anche in termini geospaziali (*Geographical Information System - GIS*).~~

2. Il PFTE è elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andrà inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica). A questo fine, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice, il PFTE è supportato dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, eventualmente integrati con i sistemi informativi geografici (*Geographical Information System GIS*).

ART.41?

**Articolo 6.**

Progetto di fattibilità tecnico-economica.

3. Durante la fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica sono svolte adeguate indagini e studi conoscitivi (morfologia, geologia, **strutture**, geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unita ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi, ecc.) anche avvalendosi di tecnologie di rilievo digitale finalizzate alla definizione di modelli informativi dell'esistente.

**Articolo 6.**

Progetto di fattibilità tecnico-economica.

- 4) La preventiva diagnostica del terreno, unita alla ricognizione e alla compiuta interpretazione del territorio, consente di pervenire alla determinazione:
- a) dell'assetto geometrico-spaziale dell'opera (localizzazione sul territorio);
 - b) degli aspetti funzionali dell'opera;
 - c) delle tipologie fondazionali e strutturali (in elevazione) dell'opera medesima;
 - d) della eventuale interferenza con il patrimonio culturale e archeologico **tramite la procedura di verifica preventiva di cui all'Allegato I.8;**
 - e) delle misure di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale e sui contesti archeologici, ai fini della loro valorizzazione e restituzione alla comunità locale tramite opere di conservazione o dislocazione;
 - f) **di una previsione di spesa attendibile.**

**Articolo 6.**

Progetto di fattibilità tecnico-economica.

5. Il PFTE tiene conto, per quanto possibile, delle caratteristiche orografiche e morfologiche del contesto fisico di intervento, limitando le modifiche del naturale andamento del terreno (e conseguentemente il consumo di suolo e i movimenti terra) salvaguardando, altresì, l'officiosità idraulica dei corsi d'acqua (naturali e artificiali) interferiti dall'opera, l'idrogeologia del sottosuolo e la stabilità geotecnica dei circostanti rilievi naturali e dei rilevati artificiali.

6. Nella redazione del PFTE deve aversi particolare riguardo:

- a) alla **compatibilità ecologica della proposta progettuale**, privilegiando l'utilizzo di tecniche e materiali, elementi e componenti a basso impatto ambientale;
- b) alla adozione di provvedimenti che, in armonia con la proposta progettuale, favoriscano la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, concorrendo a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e promuovendo il patrimonio culturale come motore di sviluppo economico;
- c) all'adozione di principi di **progettazione bioclimatica e di "sistemi passivi"** che consentano di migliorare il bilancio energetico dell'edificio, nell'ottica di una sostenibilità complessiva dell'intervento stesso;
- d) **all'utile reimpiego dei materiali di scavo** (nella qualità di sottoprodotti e/o per interventi di ingegneria naturalistica), minimizzando i conferimenti a discarica;
- e) **alla valutazione dei costi complessivi del ciclo di vita, inclusivi di quelli di "fine vita"**;
- f) **alla ispezionabilità e manutenibilità dell'opera**, anche avvalendosi dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice;
- g) all'adozione dei migliori indirizzi per i processi e le modalità di trasporto e stoccaggio delle merci, beni strumentali e personale, funzionali alle fasi di avvio, costruzione e manutenzione dell'opera, privilegiando modelli, processi e organizzazioni certificati.

**Articolo 6.**

Progetto di fattibilità tecnico-economica.

7. Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento è, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati:

- a) relazione generale;
- b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
- c) relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate;
- d) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito «VIA»;
- e) relazione di sostenibilità dell'opera;
- f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
- g) modelli informativi e relativa relazione specialistica **sulla modellazione informativa**, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;
- h) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;
- i) computo estimativo dell'opera;
- l) quadro economico di progetto;



Articolo 6.

Progetto di fattibilità tecnico-economica.

ED ANCORA.....

- m) piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato;
- n) cronoprogramma;
- o) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. ~~Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi;~~
- ~~p) capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice. Il capitolato informativo conterra al proprio interno le specifiche relative alla equivalenza dei contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi;~~
- p) in caso di appalto integrato ai sensi dell'articolo 21 del presente allegato, il capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;**
- q) piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti. ~~Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi;~~
- r) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
- s) per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;
- t) piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.

AGGIUNTO

**Articolo 6.**

Progetto di fattibilità tecnico-economica.

8-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti possono essere affidati ai sensi dell'articolo 41, comma 5-bis, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dai seguenti elaborati:

- a) relazione generale;**
- b) computo metrico estimativo dell'opera;**
- c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;**
- d) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza.**



Articolo 6-bis (Progetto di fattibilità per la finanza di progetto)

1. Per le concessioni di lavori, ai fini della valutazione di fattibilità delle proposte presentate ai sensi dell'articolo 193, il promotore o il proponente presenta un progetto di fattibilità composto almeno dai seguenti elaborati:

- a) relazione generale;
- b) relazione tecnica relativa al contesto territoriale nel quale l'opera è inserita, contenente anche una descrizione dell'opera medesima; la relazione è altresì corredata dagli approfondimenti richiesti dal RUP in funzione della natura e dell'ubicazione dell'intervento;
- c) relazione preliminare di sostenibilità dell'opera;
- d) grafici tipologici delle opere (planimetrie, prospetti e sezioni tipo);
- e) computo metrico estimativo preliminare dell'opera, coerente con gli elaborati grafici tipologici di cui alla lettera d);
- f) cronoprogramma.

2. Per le concessioni di servizi, il progetto di fattibilità è composto almeno dai seguenti elaborati

- a) una relazione tecnico-illustrativa, che identifica gli elementi tecnici, economici e finanziari dell'investimento e specifica i costi del servizio in rapporto alle sue componenti, come identificate nel documento di specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché agli elementi evidenziati nel piano economico finanziario della proposta;
- b) il cronoprogramma di attuazione dei servizi.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



ALLEGATO I.7

**ARTICOLI DA 7 A 20 CONTENENTI
LE SPECIFICHE DEI SINGOLI ELABORATI**

**Articolo 21.**

Appalto su progetto di fattibilità tecnica ed economica.

1. Nel caso in cui il PFTE sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione, il progetto deve essere sviluppato con un livello di approfondimento tale da individuare prestazionalmente le caratteristiche principali, anche geometriche, formali, tecnico-costruttive e materiche, dell'intervento e segnatamente quelle alle quali il committente attribuisce rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei risultati desiderati.
2. Il progetto in ogni caso dovrà contenere i seguenti elaborati:
 - a) piano di sicurezza e di coordinamento;
 - b) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - c) schema di contratto;
 - d) capitolato speciale d'appalto;
 - e) piano particellare di esproprio ove necessario;
 - f) capitolato informativo, se previsto.

**Articolo 22.***Progetto esecutivo.*

1. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l'indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilità tecnico-economica. Il progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresì, corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa.

~~2. Qualora, ai sensi dell'articolo 43 del codice e del relativo allegato I.9, la redazione del progetto esecutivo fosse supportata da metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, entro l'ambiente di condivisione dei dati, e necessario, all'interno del capitolato informativo, in funzione degli obiettivi, definire i livelli di fabbisogno informativo e l'equivalenza tra i contenitori informativi inerenti ai documenti e quelli corrispondenti ai modelli informativi, specie laddove da questi ultimi non si potessero trarre i documenti elencati al comma 4.~~

3. Il progetto esecutivo è redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.

**Articolo 22.***Progetto esecutivo.*

4. Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisoriale. **Salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, è composto dai seguenti documenti:**

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;
- d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

POST CONFERENZA DEI SERVIZI?

**Articolo 22.**

Progetto esecutivo.

ED ANCORA.....

- g) quadro di incidenza della manodopera;
 - h) cronoprogramma;
 - i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
 - l) computo metrico estimativo e quadro economico;
 - m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
 - n) piano particellare di esproprio aggiornato;
 - o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
 - p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- p-bis) modelli informativi e relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;**
- p-ter) capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice**

**Articolo 22.***Progetto esecutivo.*

7. Nell'ipotesi di affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, **il progetto esecutivo non può prevedere significative modifiche alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilità tecnica ed economica. Sono ammesse le modifiche qualitative e quantitative, contenute entro i limiti stabiliti dal codice, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale**



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



ALLEGATO I.7

**ARTICOLI DA 23 A 33 CONTENENTI
LE SPECIFICHE DEI SINGOLI ELABORATI**

**Articolo 34.***Verifica preventiva della progettazione.*

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 del codice, la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.
3. Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.
4. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal RUP e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.
5. Nei casi di contratti aventi a oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo presentato dall'affidatario è soggetto, prima dell'approvazione, all'attività di verifica.



Articolo 39.

Criteria generali della verifica.

1. Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

- a) affidabilità;
- b) completezza e adeguatezza;
- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- d) compatibilità.

Articolo 40.

Verifica della documentazione.

1. La verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali previsti dal presente allegato, **per ciascun livello della progettazione.**

**Articolo 41.**

Estensione del controllo e momenti della verifica.

1. Le verifiche devono essere effettuate contestualmente allo sviluppo del progetto; il responsabile del progetto pianifica l'attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione e affidamento. ~~Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare le modalità di interazione tra i soggetti coinvolti all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati e la eventuale interoperabilità con eventuali piattaforme digitali preposte alla gestione della conferenza di servizi.~~
2. Le verifiche, come indicate agli articoli 39 e 40, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento; il loro livello può essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell'opera.
3. In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, ~~metodi di controllo "a campione" o "a comparazione"~~.

**Articolo 44.**

Acquisizione dei pareri e conclusione delle attività di verifica.

1. Il responsabile **unico** del progetto, **acquisiti i previsti pareri, conclude le attività di verifica relative al livello di progettazione da porre a base di gara con l'atto formale di validazione di cui all'articolo 42, comma 4, del codice.**
2. Avvenuta la validazione del progetto posto a base di gara, ciascuna stazione appaltante, secondo le modalità e le procedure stabilite dal proprio ordinamento, avvia la fase dell'affidamento dei lavori.

REQUISITI PROFESSIONALI

Alla luce di tali principi, pertanto, al fine di superare le predette criticità, la novella in esame **al comma 1, lettera b)**, apporta delle modifiche all'**articolo 100, comma 11 del Codice**, prevedendo che per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici:

- quale requisito di capacità economica e finanziaria, un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato non più nel triennio precedente, ma nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura;
- quale requisito di capacità tecnica e professionale, aver eseguito nei precedenti dieci anni (e non più nel precedente triennio) dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

REQUISITI PROFESSIONALI

Articolo 100. Requisiti di ordine speciale.

11. Fino alla data di entrata in vigore del ~~regolamento di cui al sesto periodo del comma 4~~ regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b), per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, ~~maturato nel triennio precedente~~ **maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti** a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito ~~nel precedente triennio~~ **negli ultimi dieci anni** dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

REQUISITI PROFESSIONALI

ALLEGATO II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

(Articoli 66, comma 2 e 100, comma 4)

Articolo 40.

Verifica dei requisiti e delle capacità .

1. Ai sensi dell'articolo 99 del codice, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 66 del codice alle procedure per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del codice.

1-bis. Nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i requisiti economico- finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto; per i requisiti di capacità tecnica e professionale, le stazioni appaltanti possono richiedere di aver eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati.

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Articolo 45. Incentivi alle funzioni tecniche.

1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. ~~In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte ~~dal proprio personale dai dipendenti specificate~~ nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. E fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte ~~dal proprio personale dai propri dipendenti.~~

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Articolo 45. Incentivi alle funzioni tecniche.

~~4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.~~

4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale.. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Il Decreto Legislativo n. 209 del 31/12/2024, recante Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevede la modifica dell'art. 45. In particolare, con la sostituzione del comma 4 dell'art. 45 del D. Leg.vo 36/2023, viene **eliminata l'esclusione del personale con qualifica dirigenziale** dalla platea dei beneficiari degli incentivi per le funzioni tecniche. A seguito delle modifiche all'art. 45, ci si riferisce inoltre al "personale" della stazione appaltante, invece che ai "dipendenti", quali beneficiari degli incentivi.

Parere ANAC 16/2024 aveva escluso l'applicabilità degli incentivi ai Dirigenti



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



Ing. Domenico
Condelli

Consigliere del
CNI e della
Fondazione

Delegato SIA ed
Osservatorio
Bandi

GRAZIE PER L'ATTENZIONE